



N. 58
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.....

OGGETTO: CAMPO DA CALCIO DI VIGOLO MARCHESE: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA SEZIONE DI PARMA N. 400/2011 -

L'anno Duemiladodici questo giorno dodici del mese di maggio alle ore 10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

- ROCCHETTA	IVANO	SINDACO
- DOVANI	GIUSEPPE	VICE-SINDACO
- BACCANTI	BERNARDO	ASSESSORE
- FREPPOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE
- SARTORI	MARIAPAOLA	ASSESSORE

- **SONO ASSENTI I SIGNORI:**

- FULGONI	DARIO	ASSESSORE
- BELFORTI	MAURIZIO	ASSESSORE

- *Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello.***

*Il geom. **IVANO ROCCHETTA**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Castell'Arquato è proprietario di un campo di calcio e servizi annessi, ubicati in frazione di Vigolo Marchese;
- il Comune di Castell'Arquato per la gestione del suddetto impianto sportivo, si è da sempre avvalso di società sportive presenti sul territorio;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 142 del 06.08.2011, esecutiva, con la quale si approvava, da ultimo, una convenzione per la gestione del suddetto impianto sportivo tra il Comune di Castell'Arquato e la società sportiva "USD ARQUATESE", relativamente al periodo 17.08.2011 - 31.05.2014;

DATO ATTO che l'Associazione Calcio Dilettantistica "ACD Vigolo Marchese", tramite il suo legale rappresentante, sig. Giorgio Corcagnani, in data 07.10.2011 ha presentato al TAR EMILIA ROMAGNA, Sezione di Parma, ricorso per l'annullamento della deliberazione G.C. N. 142/2011 soprarichiamata, della convenzione stipulata dal Comune di Castell'Arquato con l'USD ARQUATESE per la gestione del campo da calcio e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi o collegati;

VISTA la sentenza - N. 400/2011 Reg. Prov. Coll. – con la quale il TAR EMILIA ROMAGNA, Sezione di Parma, in data 09.11.2011, ha accolto il ricorso sopraccitato con conseguente annullamento degli atti impugnati;

DATO ATTO che a seguito della suddetta sentenza:

- a** - la struttura sportiva in questione è rientrata nella gestione diretta del Comune e dallo stesso risulta regolarmente gestita;
- b** - la struttura sportiva è stata unicamente utilizzata dall'Associazione "ACD VIGOLO MARCHESE" regolarmente autorizzata per la disputa, in loco, delle partite di campionato;

VERIFICATO che le utenze della suddetta struttura sportiva risultano tutt'ora intestate all'ultimo gestore del campo (USD ARQUATESE);

VISTA, a tal proposito, la nota presentata dall'USD ARQUATESE in data 05.05.2012, acquisita al n. 2.744 di Prot., con la quale l'Associazione sportiva richiede il rimborso delle spese sostenute per consumo di gas ed energia elettrica, quantificate in Euro 1.375,81, relative al periodo successivo all'annullamento della convenzione in essere, così come disposto con sentenza n. 400/2011 del TAR EMILIA ROMAGNA;

CONSIDERATO che;

- è in corso di perfezionamento la procedura di affidamento, a terzi, della gestione del campo da calcio di Vigolo Marchese;
- nelle more del suddetto affidamento, risulta opportuno provvedere al cambio delle utenze in capo al Comune, quale Ente proprietario della struttura sportiva in questione;
- occorre rimborsare all'USD ARQUATESE quanto sostenuto per il pagamento delle utenze relative alla struttura sportiva a far data dall'annullamento della convenzione disposto dal TAR fino alla data in cui avverrà il cambio di intestazione delle utenze;

VISTI i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1 – DI PRENDERE ATTO delle seguenti circostanze:

- Sentenza - N. 400/2011 Reg. Prov. Coll. – con la quale il TAR per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, in data 09.11.2011 – ha accolto il ricorso promosso dall'Associazione sportiva "ACD VIGOLO MARCHESE" per l'annullamento della deliberazione G.C. N. 142/2011, della convenzione stipulata tra il Comune di Castell'Arquato e USD ARQUATESE e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi o collegati;

- che, conseguentemente, a far data dal 09.11.2011, il campo sportivo di Vigolo Marchese è gestito direttamente dal Comune di Castell'Arquato quale Ente proprietario dell'immobile;

2 - DI DARE MANDATO all'ufficio tecnico comunale affinché provveda, con immediatezza, all'intestazione delle utenze del campo da calcio di Vigolo Marchese in capo al Comune di Castell'Arquato;

3 - DI DISPORRE che l'Ufficio Ragioneria provveda, effettuate le necessarie verifiche, al rimborso all'USD ARQUATESE di quanto sostenuto per il pagamento delle utenze relative alla struttura sportiva a far data dal 09.11.2011;

4 - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

**OGGETTO: CAMPO DA CALCIO DI VIGOLO MARCHESE: PRESA
D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA SEZIONE DI
PARMA N. 400/2011 -**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 58 del 12-5-12

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal19 5 12... e per gg. 15 consecutivi.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n.in data ai capigruppo consiliari.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. in data al Prefetto di Piacenza.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -
